

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/09/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32160-la-nozione-elvetica-di-consenso-nelle-dinamiche-parafiliache>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La nozione elvetica di “consenso” nelle dinamiche parafiliache

LA NOZIONE ELVETICA DI << CONSENSO >> NELLE DINAMICHE PARAFILIACHE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Introduzione

Seppur con qualche variante semantica, gli Autori germanofoni svizzeri sovente parlano di abuso parafilico come << *sexuelle Ausbeutung von Kindern wird jede Handlung einer erwachsenen Person mit einem Jugedlichen bezeichnet, die der sexuellen Erregung oder Befriedigung der erwachsenen Person in irgendeiner Form dient - ... oralen, vaginalen und analen Vergewaltigungen ... Kinderpornographie* - >> [utilizzo sessuale di un bambino. Tale risulta ogni forma di libidine, diretta o indiretta con un fanciullo da parte di una persona adulta ... così come un rapporto orale, vaginale o anale ... oppure la pedopornografia] (TIGER 2009).

Il vigente Art. 187 StGB¹ tutela il soggetto << *unter 16 Jahren* >> [minore degli anni sedici], indicando alcune circostanze attenuanti discretamente calibrate. In buona sostanza, deve rimanere assoluta e ferma la totale condannabilità degli orribili crimini di matrice pedofiliaca. L' autentico problema è che, nel contesto storico dell' Europa contemporanea, le televisioni, le riviste (anche a vendita libera) ed i liberi vincoli amicali hanno, di fatto, iper-sessualizzato la popolazione minorile.

Tale profonda e pericolosa confusione pedagogica è il frutto dell' assurda demolizione culturale dei valori-cardine relativi all' auto-controllo sessuale ed all' adeguatezza del comportamento in Occidente.

Dal punto di vista psico-patologico-forense, è arduo stabilire con granitica certezza i limiti anagrafici dell'inizio e della fine dell' età adolescenziale. Ovvero, << *bisogna tenere conto sia della maturità sessuale del soggetto che della differenza d' età* >> (DSM IV – 1998). E' auspicabile, come accaduto nei gruppi giovanili conservatori statunitensi, un ritorno morale, prima che normativo, ai canoni sessuali previgenti alla perniciosa << *rimozione dei Tabù* >> novecentesca. Anche sotto il profilo psichiatrico, il / la minorente risulta mentalmente devastato/a, qualora sopravvengano esperienze genitali attive *ante diem*, soprattutto perché << *tra le cause della sterilità vi è appunto anche il sesso precoce delle bambine* >> (VENEZIANI 1999)

TIGER (2009) giunge a concludere che << *eine deutliche Grenze ist da zu ziehen, wo ein Kind ... einen körperkontakt nicht wünscht. Diese Signale, ob verbal oder nonverbal, müssen von*

1 Art. 187 StGB
Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni
Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore dei sedici anni induce una tale persona ad un atto sessuale coinvolge una tale persona in un atto sessuale è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un' unione domestica registrata, l' autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l' errore

allem geachtet und respektiert werden >> [un confine evidente si ha quando il / la minorenni non vuole un contatto fisico. Questo segnale, verbale o meno, dev' essere recepito e rispettato]. Il / La quasi-diciottenne, talvolta, << *ha una sua consapevolezza del mondo, ha ben capito il significato del corteggiamento, non si è opposto, anzi l' ha ricercato* >> (GALLINA FIORENTINI 1982). Inoltre, Diritto, Sociologia e Medicina non sempre concordano armoniosamente, come dimostra il fatto che << *da un punto di vista psichiatrico, il DSM fissa a 13 anni l' età al di sotto della quale si considera pedofilia l' attrazione sessuale. Naturalmente poi il Diritto può decidere che i propri limiti non siano quelli della Psichiatria* >> (MERZAGORA BETSOS 2001)

Senz' altro, le edicole e le televisioni notturne sono le principali responsabili delle parafilie contemporanee. L'ormai pluri-centenario sarcasmo anti-cristiano ha recato a disinibizioni oltraggiose e violente. In ogni caso, anche la semplice ragionevolezza dimostra che le summenzionate problematiche rappresentano la conseguenza di una desertificazione etica della Svizzera novecentesca. << *L' individuo perverso ... non si rapporta all' altro come persona nella sua intierezza, bensì come creatura senza umanità, ovvero come anatomia di un corpo o frammenti stereotipati di personalità* >> (STOLLER 1978)

2. Terminologia e premesse dottrinarie in tema di << *sexueller Missbrauch* >> [abuso sessuale]

Il concetto (*rectius* : i concetti) di << *sexueller Missbrauch* >>, anche in Dottrina, è controverso e poliedrico . CORNER (2011) e HUBER (2005) sottolineano, con giusta severità, che l' abuso sessuale in età precoce cagiona quantità innumerevoli di danni fisici, morali e psicologici. Addirittura, HUBER (*ibidem*) utilizza il sostantivo << *Beschwerdenkomplex* >> [molteplicità delle aggravanti]. Ovverosia, è financo impossibile redigere una catalogazione completa ed esaustiva delle reazioni psico-somatiche della vittima. Esistono, d' altronde, miriadi di variabili, tra di loro spesso connesse e difficilmente prevedibili. Anche SARFERT (2009) afferma che soltanto l' abuso su bambini è facilmente acclarabile e doverosamente sanzionabile, perché << *Kindern ... Erwachsene nicht immer überlegen sind* >> [i bambini non vanno mai adultizzati]. Poi, però, rimangono da studiare le assai più complesse tematiche dell' incesto e di tutte quelle forme non pienamente esplicite di abuso sessuale, difficili da analizzare, comprendere e perseguire penalmente. LINDER & THIESSENHUSEN (2011) hanno tentato di sociologizzare l' abuso. Infatti, molto dipende dalla << *soziale Umfeld* >> [rango / posizione sociale] della Parte Lesa. Il pensiero corre senz' altro alle molestie, più o meno esplicite, sul posto di Lavoro. Oppure ancora, esiste l' altrettanto complessa dinamica dei ricatti sessuali non a scopo lucrativo

La Definizione ICD – 10 del 2011 (O.M.S.) afferma che << *sexueller Missbrauch bezeichnet strafbare sexuelle Handlungen an Menschen, die entweder an Minderjährigen vorgenommen werden, oder an erwachsenen, widerstandsunfähigen Personen (z.B. Kranke, Behinderte, Hilfsbedürftige, Gefangene) wenn dies ohne deren Einverständnis geschieht [...] sexuelle Kontakte auch mit Einverständnis des Klienten [...] sexuelle Missbrauch von Kindern* >> [l' abuso sessuale è un atto sessuale penalmente perseguibile di uomini su persone minorenni, oppure su persone adulte ma non consenzienti (p.e. malati , disabili, individui in stato di necessità, reclusi) [...] oppure un contatto sessuale non voluto e di natura prostitutiva [...] oppure abusi sessuali su bambini].

L'OMS (2011) si adegua al principio giuridico della tipicità non analogica del Diritto Penale sostanziale (*strafbare sexuelle Handlungen*). Tale legalismo medico-forense non tiene sufficientemente in conto la ripugnanza, collettiva o individuale, di atti sessuali contrari alla propria auto-determinazione morale. Infatti, esistono molti approcci parafilici, nel fine o nel mezzo, eticamente condannabili ancorché giuridicamente ammessi. Nel contesto della presente tematica

bisogna analizzare (anche) fattispecie ambigue, ove il Diritto Penale (*strafbare Handlungen*) è decisamente fuori luogo (v. p.e. il consenso non pieno della moglie a rapporti non graditi, sebbene intrattenuti con il legittimo marito)

Certune molestie maniacali (si veda l' uso del mezzo telefonico) non sono << *sexuelle Handlungen* >> in senso proprio. Il lemma << *Handlungen* >> non consente la qualificazione esatta di tutta una serie di violenze sessuali immateriali, come lo stalking verbale o la visione forzata di pornografia o atto osceni.

Il termine << *an Minderjährigen* >>, ovvero << *minorenne* >> è stato probabilmente suggerito all' OMS dalla preponderante influenza della *Common Law* statunitense. Senz' altro, a livello di *ratio*, è lodevole l'intenzione legislativa di proteggere la popolazione giovanile. Tuttavia, eccezion fatta per il minorenne maschio, è pur vero che, sotto il profilo fisico e psico-evolutivo, la minorenne femmina, verso la conclusione dell' adolescenza, potrebbe essere in grado di acconsentire al rapporto, nei limiti giuridificati dal predetto Art. 187 StGB. Si tratta di un consenso non ancora pienamente maturo. Ciononostante, nemmeno il Diritto Penale svizzero nega le evidenze psicologiche e comportamentali. Il soggetto femminile ultra-sedicenne tende ad una maturazione fisiologica più veloce rispetto ai coetanei maschi. Il che, in ogni caso, non esenta il Legislatore e le Autorità genitoriali e scolastiche dal proteggere il più possibile anche la minorenne

Il vocabolo << *widerstandsunfähigen* >> è appropriato. Anzi, è encomiabile, da parte dell' OMS, la protezione medico-criminologica statuita a beneficio di malati, disabili e persone in grave stato di necessità (... *Kranke, Behinderte, Hilfbedürftige, Gefangene*). Molto interessante è pure la menzione dei/delle carcerati/e (<<*Gefangene*>>). La cronaca giudiziaria dimostra che è tutt' oggi frequente , in alcuni Ordinamenti, la violenza sulle donne recluse (v. p.e. la situazione odierna nei Penitenziari siriani, turchi e sauditi)

Quanto poi alla prostituzione, risulta opportuno aver considerato, da parte dell' OMS, i << *sexuelle Kontakte auch mit Einverständnis des Klienten* >> [prostituzione forzata] . Ora a livello codicistico, lo StGB svizzero non elenca, né potrebbe elencare, i molteplici e complicati casi di difetto volitivo consensuale da parte della prostituta maggiorenne. Del resto, anche negli Ordinamenti di Germania ed Italia, spetta all' Autorità Giudiziaria verificare, caso per caso, se sussista o meno una libera volizione nel meretricio. Gli unici casi ermeneuticamente indubitabili sono:

- la sussistenza di condotte corporali o verbali violente da parte del cliente
- la prostituzione infantile, la quale è sempre e intrinsecamente priva di deliberato consenso

La Definizione autentica dell'OMS (2011) chiosa con la citazione del << *sexuelle Missbrauch von Kindern* >>. Nel presente caso, il lemma << *Kind* >>, anziché il precedente <<*Minderjährigen*>> , rinvia all'orribile caso della pedofilia conclamata. In tale evenienza, non sorgono né debbono sorgere dubbi. Anzi, dal punto di vista terminologico, lo stesso sostantivo <<*Missbrauch*>> auto-definisce, giustamente, come << *abuso* >> (dunque reato) la pedofilia, così come la pedo-pornografia

Nel contesto giuridico e criminologico di Svizzera, Austria e Germania, meritano un' esegesi dettagliata pure altri lemmi afferenti al tema del consenso nelle dinamiche sessuali parafiliche e/o violente

- **Verderbnis / Verbrauch**

Verderbnis (latino tardo *disperditio*) indica la corruzione morale, ancorché consensuale, del soggetto in età adolescenziale matura . Rimane, a seconda dei singoli Ordinamenti e dei singoli Codici di Diritto Penale sostanziale, il problema , *de jure condendo* , di fissare limiti minimi e limiti massimi di età. Viceversa, *Verbrauch* (latino tardo *abusus*) identifica un rapporto non consensuale, quindi fisicamente violento. Tuttavia, il Legislatore non può risolvere, mediante categorie troppo rigide, certune ambigue e sottili complicazioni (consenso della prostituta, consenso della moglie per ubbidienza, condotte esibizionistiche e narcisistiche dell'individuo quasi maggiorenne, consenso muliebre semi-prostitutivo,

molestie, materiali o allusive, alla Lavoratrice

- **Menschlichen Sexualität [sessualità maschile]**

Lo StGB svizzero, ma anche quello tedesco, non rimarcano idoneamente le abissali differenze tra donna abusata e uomo abusatore. E' più ragionevole e frequente parlare di <<Missbrauch>> a danno di una donna. Viceversa, la << menschlichen Sexualität >>, nelle proprie specificità mentali e corporali, rende assai più raro ipotizzare e comprendere un rapporto sessuale maschile etero-diretto privo di consenso

- **Sexueller Kindesmissbrauch / sexuelle Gewalt**

Tali espressioni (pedofilia e violenza sessuale) nei Paesi germanofoni e nelle relative Legislazioni, sono comunemente condivisi sotto il profilo sia semantico sia giuridico. Anche le sanzioni normative risultano assolute e totali, specialmente ed unanimemente in tema di abuso infantile

- **Sexuelle Integrität / psychischen Schaden**

Nel caso di donna vergine, gli Autori parlano di << sexuelle Integrität >>. Il che implica la precettività contestuale del reato delittuoso di lesioni personali (Art. 123 StGB²), oltre a quello di violenza carnale (Art. 190 StGB³)

Per quanto attiene alla nozione di << danno psichico >> (*psychischen Schaden*), essa è indubitabile nell' ambito della pedofilia, della pedo-pornografia e dell'incesto. Tuttavia, allorquando la Parte Lesa subisce l' abuso in età post-infantile, i lemmi << *psychischen Schaden* >> risultano assai più complessi da qualificare e da interpretare. Inoltre, si ripete nuovamente che il caso del violentato maschio presenta diversità strutturali abissali rispetto al caso della vittima di genere femminile

2

Art. 123 StGB

Lesioni personali semplici

Chiunque intenzionalmente cagiona un danno il altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (Art. 48a)

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d' ufficio se egli ha fatto uso di veleno, di un' arma o di un oggetto pericoloso

se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura

se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell' anno successivo al divorzio

se egli è il partner registrato o l' ex partner registrato della vittima e ha agito durante l' unione domestica registrata o nell' anno successivo al suo scioglimento

se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l' atto sa stato commesso durante questo tempo o nell' anno successivo alla separazione

3

Art. 190 StGB

Violenza carnale

Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni

[ABROGATO }

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un' arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva no inferiore a tre anni

3. L' incesto (Art. 213 StGB⁴)

L' Art. 213 StGB, sotto il profilo criminologico, intende << *salvaguardare la famiglia nella sua essenza e nella sua funzione etica* >> (MANZINI 1951). Molte Ricerche Accademiche del Secolo appena trascorso (SUMMIT & KRYSO 1977) dimostrano che << *le bambine che sono state vittime di abusi in famiglia sceglieranno con maggiore probabilità un compagno incline agli abusi sessuali e falliranno nel proteggere i loro figli dagli abusi stessi* >> . Anzi, la condanna dei padri parafiliaci è unanime e indiscussa. Essi sono definiti << *dispotici e tiranni* >> (SZABO 1968) , << *rudi e autoritari* >> (LUTIER 1961) , << *endogamici perché incapaci di crearsi legami all' esterno della famiglia* >> (WEINBERG 1955). Anche JUSTICE & JUSTICE (1980) avvertono circa il pericolo di una << *figlia come alternativa permessa alla moglie* >> . Soprattutto, il padre incestuoso confonde sessualità ed affettività (JUSTICE & JUSTICE , *ibidem*). Altrettanto condivisa, in Dottrina, è la dolorosa inversione dei ruoli cui, senza il proprio consenso, è sottoposta la figlia incestuosa (ALSTROM 1977)

Sotto il profilo strutturale, la bambina abusata dal padre / nonno / zio / patrigno è inserita in un patologico e patogeno contesto familiare in cui è esaltata, sino alle estreme conseguenze, la << *Abhängigkeitsverhältnissen sexuell* >> [indipendenza sessuale] dei membri della famiglia. Sicché tale assoluto indifferentismo consente ai maschi del nucleo domestico di intrattenere rapporti morali e fisici completamente paritari nei confronti di figlie / nipoti / figliastre. Sovente, la commistione dei ruoli è talmente pesante che l' incesto non è né reputato illecito dai rei, né dal punto di vista morale, né dal punto di vista giuridico. Per conseguenza, le madri delle bambine abusate, nel nome di una fraintesa *Privacy* familiare, non denunciano l'incesto. In quasi tutti i casi, la minorenni, sin dall' età puberale, è abituata al c.d. << *Lolita – Mythos* >> [mito della Lolita], ovvero è educata ad una sessualità troppo precoce e completamente avulsa da vincoli etici. Nella famiglia parafiliaca, l'intimità dei componenti, compresa la prole, è ridotta ad un fatto strettamente personale e privo di pudori. In migliaia di casi, il padre incestuoso, se scoperto e penalmente perseguito, accusa la bambina / ragazza di averlo ella stessa sedotto con malizia

Il Personale della Scuola dell' Obbligo nota spesso che l' abusata tende all'isolamento, è ipersessuale, depressa, ansiosa, auto-lesionistica.

La minorenni oggetto delle perversioni paterne (o del nonno / zio / patrigno / fratello o fratellastro maggiore) manifesta elaborazioni dissociative acute del pensiero. La principale ossessione dissociativa consiste nel fatto che la bambina si abitua ad una sessualità facile e brutalmente animalesca. Pertanto, è basilare cogliere con tempestività, specialmente in ambito didattico, i disagi cognitivi e le altre dispercezioni della piccola vittima, prima che la parafilia divenga irreversibile. Esistono casi di abusi incestuosi le cui conseguenze perdureranno per tutta la vita. Senz' altro, le terapie psico-farmacologiche sono necessarie, ma il grave trauma subito sarà difficilmente curabile.

Nella Svizzera germanofona, dal 2007, esistono Centri di Assistenza finanziati dalla *Krankenkasse*. P.e., a Zurigo e Winterthur, si segnala il *Beratungsstelle Nottelefon für Frauen*. A San Gallo e in Canton Argovia è stato fondato il *Fachstelle der Stiftung Opferhilfe*. Grazie alla Legge sull' Aiuto alle Vittime di Reati (LAV), molti Cantoni hanno deliberato di finanziare, perlomeno, le prime 40 visite psichiatriche a beneficio delle bambine abusate a mezzo incesto. Migliaia di adolescenti femmine si rivolgono pure ai cc.dd. << *Telefoni Rosa* >>, dislocati su tutto

4

Art. 213 StGB

Incesto

Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella , germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

Il minorenni va esente da pena se è stato sedotto

[ABROGATO]

il territorio della nostra Confederazione. La Polizia Cantonale zurighese, da circa una ventina di anni, offre Corsi di Formazione per i Militari (solitamente donne) appositamente preparati al difficile compito di far emergere i casi di incesto consumati entro le mura domestiche. Chi redige, tuttavia, intende criticare il malfunzionamento e l' inconcludenza parolaia dei Consultori, sovvenzionati a séguito di inutili e retoriche propagande elettorali

4. Aspetti meta-normativi e Conclusioni

Quotidianamente, la Cronaca riferisce casi di allucinanti abusi parafilici in sette disparate e spesso diffuse nelle periferie dei quieti ed insospettabili borghi d' Europa. Tali sfoghi maniacali su bambini e minorenni recano le più eccentriche motivazioni: rivelazioni di extra-terrestri, visioni, blasfeme parodie dei Monoteismi abramitici, ma anche, e specialmente, ricorso a droghe, alcool e rituali macabri. In India, lontano dai Centri urbani principali, si pratica tutt' oggi l' incesto iniziatico su fanciulli. Le sedicenti Teologie dell' Estremo Oriente e i loro nostrani imitatori occidentali non condannano eccessi e violenze e non tutelano fino in fondo il deliberato consenso delle adepti. L' Islam appare variegato, ovverosia sussistono, soprattutto nel Continente Africano, sincretismi e compromessi tra dottrina coranica ed usanze primitive autoctone. Viceversa, l' Ebraismo non tollera devianze sessuali, ad eccezione di chiese non ufficiali e non riconosciute dalle regolari ed equilibrate Comunità askenazite e sefardite .

Il Magistero cattolico dimostra una sintonia quasi letterale con le Disposizioni Generali del *Bundesverfassung* elvetico (Artt. 1-41 BV). Il n. 2344 del Catechismo della Chiesa Cattolica (Cat. Ch. Catt.) afferma che la sessualità <<presuppone il rispetto dei diritti della persona >>. Specularmente, l' Art. 41 comma 1 lett. c) e g) BV⁵ e soprattutto l' Art. 7 BV⁶ impongono anch' essi il rispetto della dignità reciproca. Anche il n. 2361 Cat. Ch. Catt. precisa che <<la sessualità non è qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale >> e << nei limiti di una giusta moderazione >> (n. 2362 Cat. Ch. Catt. ; v. anche Pio XII 1951). Anzi, nonostante la laicità del BV svizzero, l' Art. 11 comma 1 BV (Protezione dei fanciulli e degli adolescenti)⁷ possiede le medesime *rationes* del n. 2388 Cat. Ch. Catt. (<< l'incesto corrompe le relazioni familiari e segna un regresso verso l' animalità >>) nonché del n. 2389 (<< l' incesto ... è uno scandaloso attentato all'integrità fisica e morale dei ragazzi, i quali ne resteranno segnati per tutta la loro vita, ed è altresì una violazione della responsabilità educativa >>). Felice è pure il richiamo alle << fantasie e capricci >> nel n. 2391 Cat. Ch. Catt.. E' evidente la sintonia con i già citati Art. 187 e 213 StGB. In realtà, la coincidenza finalistica tra il Diritto elvetico e gli asserti del Magistero va ricercata nel profondo senso del limite presente, almeno sino a due Secoli fa, in tutta la Civiltà europea. Il primato del Magistero in tema di consenso sessuale non rappresenta affatto il prodotto di morali *demodées* o di Tabu. La << libertà >> politico-democratica e l' << acquisizione

5 Art.41 comma 1 lett. c) e g) BV
[LA CONFEDERAZIONE ED I CANTONI SI ADOPERANO AFFINCHE']

[...]

c) *la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e di bambini*

[...]

g) *i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica*

6 Art. 7 BV
Dignità umana
La dignità umana va rispettata e protetta

7 Art. 11 BV
Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad una particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo

del dominio di sé >> (n. 2339 Cat. Ch. Catt.) sono valori correlati ed inscindibili, anche in contesti laici. I richiami pseudo-religiosi alle barbariche usanze tribali costituiscono soltanto l' anticamera della riduzione in schiavitù femminile.

BIBLIOGRAFIA

CORNER, *Klinische Psychologie*, Spektrum Verlag, Heidelberg, 2011

DSM IV, *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Masson, Milano, 1998

GALLINA FIORENTINI, *Violenza carnale presunta e infermità di mente*, in: *Rivista italiana di Medicina Legale*, Anno IV, n. 2, 1982

HUBER, *Multiple Persönlichkeite, Überlebende extremer Gewalt*, Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2005

ICD – 10, online (WHO – Version 2011), *Sexueller Missbrauch*, www.dimdi.de , 2011

JUSTICE & JUSTICE, *The broken taboo: Sex in the Family*, Peter Owen, London, 1980

LINDER & THIESSENHUSEN, *Missbrauchs – Traumata gemeinsam überwinden*, Tectum Verlag, 2011

LUTIER, *Role des facteurs culturels et psycho-sociaux, dans les délits incestueux en milieu rural*, in *Ann. Med. Leg.*, 41, 1961

MANZINI, *Diritto Penale italiano*, Vol. VII, UTET, Torino, 1951

MERZAGORA BETSOS, *Lezioni di Criminologia*, CEDAM, Padova, 2001

SARFERT, *Sexuelle Kontakte in der Psychotherapie*, unveröffentlichte Diplomarbeit, 2009

STOLLER, *Perversione. La forma erotica dell' odio*, Feltrinelli, Milano, 1978

SUMMIT & KRYSO, *Sexual abuse of children: acinical spectum*, in *Am. J. Of Orthops.*, 48, 2, 1977

SZABO, *Problems of socio-cultural socialization and integration : a contribution to the etiology of incest*, in *Canadian Psychiat. Ass. J.*, 16, 1968

TIGER, *Broschüre für Betroffene von sexueller Ausbeutung*, Verein GSM Impressum, Zürich, 2009

VENEZIANI , *Commento all' Art. 5*, in CADOPPI, *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, CEDAM, Padova, II Ed., 1999

WEINBERG, *Incest behaviour*, Citadel, New York, 1955